



Proposte emendative A.C. 1633 'Milleproroghe 2024' di USB PI

Si inviano le proposte emendative richieste da USB PI e che sarebbero state esposte nell'eventuale audizione.

USB propone alle Commissioni I e IV le seguenti proposte emendative

All'Articolo 1

1. **Proroga dell'Art.20 del Dlgs 75/2017 (Madia)**
ARTICOLO 1
2. **Proroga delle graduatorie vigenti nell'anno 2023**
ARTICOLO 1
3. **Proroga dei contratti dei Tirocinanti**
ARTICOLO 1
4. **Piano assunzionale nel triennio 2024-2026 per i collaboratori parlamentari ed assistenti degli uffici legislativi dei gruppi**
ARTICOLO 1
5. **Istituzione del comparto di contrattazione del Comparto Ricerca, Università ed Afam. Proroga per l'atto di indirizzo e l'Aran di 3 mesi.**
ARTICOLO 6
6. **Emendamenti Afam per disegnare un quadro di reclutamento abbassando il contenzioso e migliorandolo**
ARTICOLO 6

Emendamenti e relazioni

1. Proroga delle stabilizzazioni (Art. 20 dlgs 75/2017)

All'art.1 aggiungere il seguente comma, anche per garantire la continuità delle attività correlate al PNRR

All'articolo 20 del dlgs75/2017 la data '31 dicembre 2017' viene sostituita con '31 dicembre 2026'.

Relazione

La proroga permette alle amministrazioni di assumere il personale assunto a tempo determinato o con contratti parasubordinati per stabilizzare le attività in essere e quelle correlate al PNRR.

2. Proroga graduatorie vigenti nel 2023

All'articolo 1 aggiungere i seguenti commi

Le graduatorie vigenti nel 2023, anche se scadute durante l'anno, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

All'articolo 35, il comma 5ter termina dopo le parole "nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore"

Relazione

La proroga delle graduatorie permette alle amministrazioni di poter assumere gli idonei alle stesse procedure, specie nei casi in cui vi siano state rinunce tra i vincitori o per motivate esigenze relative alle attività in essere. La dinamica delle rinunce che si è particolarmente accentuata negli ultimi concorsi soprattutto a causa della sostanziale impossibilità di sostenere un trasferimento di sede, soprattutto da sud verso nord, impone un intervento per prorogare la validità delle graduatorie in essere nonché un ripensamento alla funzionalità del limite del 20% agli idonei collocati in graduatoria, per evitare di essere costretti a replicare costose procedure concorsuali.

3. Proroga stabilizzazione tirocinanti

Provvederemo ad inviare la norma e la relazione al più presto.

4. Piano assunzionale per i collaboratori parlamentari e gli addetti agli uffici amministrativi

All'Articolo 1 aggiungere i seguenti commi

"22-bis. Al fine di assicurare continuità alle specifiche professionalità maturate negli uffici dei gruppi parlamentari e nelle attività di assistenza e dei collaboratori ai parlamentari attraverso un piano assunzionale nel triennio 2024-2026, il personale di cui al comma 22 ter può usufruire della riserva del 50 per cento dei posti destinati ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei bandi per il reclutamento di personale indetti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

22-ter. Per le finalità di cui al comma 22-bis, il personale di cui agli allegati A e B della Deliberazione dell'ufficio di Presidenza della Camera n. 227/2012, delle relative modificazione e delle eventuali integrazioni di Camera e Senato, nonché il personale dipendente dei gruppi parlamentari e i collaboratori dei parlamentari che, nel corso degli ultimi 15 anni, abbia prestato servizio per almeno 10 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, ha diritto alla riserva di cui al comma 22-bis anche nei concorsi delle Elevate Professionalità se in possesso del titolo di studio richiesto. Il personale di cui al precedente periodo, che negli ultimi 10 anni abbia prestato servizio per almeno 5 anni, anche non continuativi, alla data di pubblicazione del bando, ha diritto alla riserva di cui al comma 22-bis nei concorsi per il reclutamento di funzionari e collaboratori amministrativi in conformità al titolo di studio richiesto. "

Relazione

Gli addetti ai gruppi parlamentari e i collaboratori parlamentari con 5-10 anni di contratti di vario tipo, rappresentano personale altamente specializzato che, anche secondo le direttive europee rimane illegittimamente precario. Come molta parte del personale precario del pubblico impiego l'azione governativa da intraprendere dovrebbe essere la stabilizzazione. La difficoltà di inquadramento, in questo caso, fanno ritenere che in prima battuta il parlamento possa prorogare le loro funzioni attraverso l'assunzione nelle amministrazioni che stanno bandendo concorsi pubblici nazionali. La soluzione prospettata è che si identifichi in queste professionalità la possibilità di attingere dalla riserva, dando così il doppio canale per l'accesso alla vittoria concorsuale. Inoltre, un accordo (concordato) tra amministrazioni cedenti e Parlamento potrà ovviare all'esigenza di rendere compatibile l'assunzione e la destinazione parlamentare nonché, per l'amministrazione cedente gli aspetti di spesa.

5. Costituzione del Comparto di contrattazione Ricerca, Università e AFAM e proroga costituzione comparti per l'Aran.

All'art.6 aggiungere il seguente comma

In considerazione dell'avvio del patto europeo per la ricerca e l'innovazione e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, le parole al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del D.Lgs 165/2001 tra "sono" e "dirigenza" fino al punto sono sostituite dal seguente periodo:

Sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

Nelle more delle trattative della Contrattazione 2022-2024 entro 3 mesi dall'approvazione della presente norma, il Ministro della Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Università e Ricerca emettono apposito atto di indirizzo, autorizzando l'Aran alla costituzione del comparto di contrattazione della Ricerca, Università ed Alta Formazione.

Relazione

Le motivazioni della costituzione del Comparto della Ricerca, Università ed Afam sono ben descritte nel recente ODG approvato dalla commissione bilancio al Senato durante la discussione della legge di Bilancio che alleghiamo, sottolineando che la costituzione del comparto non comporta costi aggiuntivi alle finanze dello Stato.

G/926/129/5 (già em. 10.7)

La Commissione, in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),

premessò che:

l'articolo 10 incrementa di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;

a valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale;

considerato che:

la riduzione da undici a quattro del numero dei comparti di contrattazione nel Pubblico Impiego, oltre la Presidenza del Consiglio prevista per legge, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha determinato - nella trattativa all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) - l'unione Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) in un unico comparto di contrattazione;

le due tornate contrattuali con i nuovi comparti hanno mostrato la completa «disfunzionalità» del nuovo comparto Istruzione e Ricerca nel quale non è praticabile alcun tipo di omogeneizzazione dei quattro settori. Infatti, la Scuola, settore decisamente più grande degli altri tre, è strutturalmente diverso per organizzazione e funzionamento da tutti gli altri settori del Pubblico Impiego e, pertanto, occorrerebbe dedicargli un autonomo comparto di contrattazione;

peraltro, l'importanza che assume la Scuola, per dimensioni e per tipo di servizio offerto alla cittadinanza, non consente di riconoscere le peculiarità dei settori, più piccoli, ma ugualmente

importanti, riducendone l'attrattività. Tra Università, Ricerca e AFAM è infatti possibile prospettare una opportunità di omogeneizzazione, anche in virtù della comune vigilanza del Ministero dell'Università e della ricerca, al quale afferiscono 2/3 del personale degli Enti di ricerca, gli Atenei e gli Istituti dell'Alta Formazione,

impegna il Governo:

con riferimento a quanto esposto in premessa, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di prevedere l'introduzione di un nuovo comparto di contrattazione al fine di restituire centralità a Università, ricerca e AFAM, penalizzati dalla suddivisione in quattro comparti.

6. Emendamenti AFAM

All'Articolo 6 aggiungere i seguenti commi o modificarne il testo.

“Al comma 8 lett. b) dell’art. 6 le parole «e comma 5-bis» sono soppresse”.

“Dopo il comma 8 dell’art. 6 è inserito il seguente comma:

9. Al comma 9bis della legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificata dall’art. 11 comma 3bis della legge 10 agosto 2023 n. 103, dopo le parole «al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297» sono aggiunte le seguenti parole «o ancora con contratti flessibili stipulati all’esito di procedure pubbliche di selezione».

“Dopo il comma 8 dell’art. 6 è inserito il seguente comma:

8bis. All’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto il seguente ultimo periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l’Istituzione di titolarità in concomitanza con l’avvio del primo anno accademico utile».

Relazione

Gli interventi richiesti vertono sia sul piano assunzionale in corso consentendo, anche in relazione ai continui scorrimenti delle varie graduatorie aperte delle varie istituzioni, di cancellare norme che limitano la capacità assunzionali delle istituzioni stesse o ne alterano i programmi annuali. Si interviene inoltre sul tema del precariato per facilitarne la stabilizzazione. Per approfondimenti alleghiamo un’analisi dettagliata del categoria Afam.

Unione sindacale di Base